



Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi"
Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° grado
Via XXV Aprile, n. 59 – San Giovanni Valdarno (AR)
Tel. 055/9126140



aric821002@istruzione.it – aric821002@pec.istruzione.it

Comunicato n. 163

Agli Studenti
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
Al personale ATA

OGGETTO: Integrazione alla circolare dell'8/01/2022- disposizioni per la gestione dell'emergenza sanitaria da COVID19

Gentilissimi,

a parziale integrazione della precedente circolare dell' 8/01/2022 pubblicata sul sito web dell'istituzione scolastica, si specifica che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo definitivo del **Decreto Legge n. 1 del 7/01/2022**.

Inoltre la nota congiunta **del Ministero dell'Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell'8/01/2022** fornisce le prime indicazioni operative stabilite nell'intento di coniugare l'imprescindibile esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus.

Di seguito si rendono note le modalità di frequenza disciplinate dalle recenti novità normative (art. 4 lett. C DL 1/2022 e nota M.I. e Ministero della Salute n. 11) in relazione ai casi di positività che si possono verificare all'interno di una stessa classe.

Per quanto concerne **la Scuola dell'Infanzia** si rimanda alle indicazioni contenute nella nostra comunicazione dell'8/01/2022 ovvero, con un solo caso di positività si applica al gruppo classe/alla sezione la sospensione delle attività, per una durata di dieci giorni.

Per quanto riguarda **la Scuola Primaria** si rimanda alle indicazioni contenute nella nostra comunicazione dell'8/01/2022, precisando che, in presenza di un solo caso di positività nella classe, è raccomandata la distanza interpersonale di almeno 2 mt per la consumazione del pasto.

Per quanto riguarda **la Scuola Secondaria di Primo Grado** ci si attiene a quanto segue.

In presenza di **un caso di positività** nella classe, vengono disposte le seguenti misure: per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:

- attività didattica in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
- misura sanitaria: auto-sorveglianza.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell'auto-sorveglianza.

In presenza di **due casi positivi nella classe**, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale:

a) Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:

- attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita-tampone molecolare antigenico- con risultato negativo.

b) Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:

- attività didattica: in presenza con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni, si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

- misura sanitaria: auto-sorveglianza.

La nota ministeriale specifica che, in relazione al caso in esame, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno interessato.

Ai sensi di quanto previsto dal DL n. 1 del 7/01/2022, infatti, nell'ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente per "coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni, oppure di aver effettuato la dose di richiamo [...]".

Per effetto di questo intervento legislativo, la nota chiarisce che, in questo caso specifico, le Istituzioni Scolastiche sono abilitate a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (AD ALTO RISCHIO).

In presenza di **almeno tre casi di positività** nella classe, vengono disposte le seguenti misure. Per tutti gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

attività didattica: è sospesa l'attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

- misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (AD ALTO RISCHIO).

Per il personale (della scuola o esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (AD ALTO RISCHIO).

Quanto alle misure per il tracciamento nella popolazione scolastica, la nota ministeriale specifica che la nuova normativa favorisce, all'art. 5, l'attività di tracciamento dei contagi ed introduce fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5), sia presso le farmacie, sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. Quanto al regime di auto-sorveglianza, la nota ministeriale richiama quanto si legge nella Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 secondo cui "è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno dieci giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al covid.19".

Sarà mia cura informarvi tempestivamente su eventuali successive novità normative. A tal fine, si invita a tenersi aggiornati sul sito internet della scuola.

Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico

(prof.ssa Emilia Minichini)

(firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse)